

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 2

Adunanza 21 gennaio 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO - IV^ VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 18 - 10360/2003

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, MARCO BELLION, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI e ELENA FERRO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Villar Focchiardo risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 29-23645 del 22/03/1993, e di una "Variante generale" approvata con Deliberazione G.R. n. 48-20027 del 16/06/1997;
- ha approvato, le seguenti Varianti parziali ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41:
 - Variante n. 1, con deliberazione C.C. n. 26 del 07/05/1998;
 - Variante n. 2, con deliberazione C.C. n. 23 del 29/06/2001;
 - Variante n. 3, con deliberazione C.C. n. 46 del 30/11/2001;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 43 del 18/12/2002, il progetto preliminare della IV^ Variante Parziale al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 27/12/2002;

considerato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Villar Focchiardo risultano essere:

- popolazione: 2.212 abitanti (al 1997);

- superficie territoriale di 2.573 ettari, di cui 418 di pianura e 2.155 di montagna; 362 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°, 519 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 1.693 (circa 2/3 dell'intero territorio comunale) hanno pendenze superiori ai 20°. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.806 ettari, che costituisce il **70%** dell'intero territorio comunale;
- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Susa, Sub-ambito "*Area Susa-Avigliana*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è *Centro turistico di interesse provinciale*;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dall'Autostrada "A32", dalla Strada Statale n. 25, dalla S.S. n. 24 (ora di interesse provinciale nel tratto Torino-Avigliana-Borgone Susa-San Giorio-Susa e di interesse nazionale nel tratto Susa-Oulx-Monginevro-Confini di Stato) e dalla Strada Provinciale n. 202;
 - è interessato da ipotesi di tracciati di linee ferroviarie ad Alta Capacità nel tratto Torino-Lione;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Dora Riparia e dal Torrente Gravio, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale. Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - è altresì attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Buggia, Canale dell'Alberile, Rio Chiapinetto, Rio Molesecco;
 - il Comune è classificato sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 425 ettari del territorio sono interessati da frane quiescenti areali, 37 ettari sono classificati come "aree inondabili" con tempo di ritorno dell'evento compreso tra i 25 e i 50 anni;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001 del 26/04/2001, evidenzia la presenza nel territorio di fasce fluviali A, B e C per 144 ettari, a salvaguardia delle esigenze di deflusso della Dora Riparia, ed un "*limite di progetto*" di lunghezza pari a m 1.636 per opere a difesa del territorio;
- tutela ambientale:
 - è interessato, per una superficie di 838 ettari, dall'Area Protetta Regionale istituita con L.R. 30/05/1980, n. 60 "*Parco naturale Orsiera Rocciavrè*" e dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC10006 "*Orsiera Rocciavrè*";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Villar Focchiardo, con la deliberazione testè citata, propone, alcune modifiche cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente, come specificate di seguito:

- inserimento cartografico di una rotonda posta sul rettilineo della S.S. n. 24 del Monginevro, a servizio del Centro Servizi Intercomunale in corso di ristrutturazione presso l'edificio denominato "Cascina Roland" e di una nuova area a parcheggio pubblico di mq 1.000 a servizio del citato Centro;
- Tav. 42/A Centro Storico: modifica dell'unità di suolo n. 5, tramite l'eliminazione dell'indicazione di basso fabbricato, non corrispondente allo stato di fatto, viene di

- conseguenza corretta la Scheda di piano, con l'integrazione che consente la copertura della scala esistente per l'accesso al piano primo dell'edificio;
- Scheda Ambito 02 - U.S. 01: è introdotta la possibilità di demolizione dell'edificio 2 per migliorare la fruibilità del cortile;
 - Scheda Ambito 06 - U.S. 04: è consentita la ristrutturazione edilizia (mq 74) per l'edificio indicato con il n. 1, attraverso la chiusura parziale della tettoia verso piazza Beata, al fine di ricavare disimpegni e servizi funzionali alla residenza;
 - Scheda Ambito 25 - riga U.S. 12: viene corretta la classificazione consentendo la realizzazione del basso fabbricato;
 - Scheda Ambito 25 - U.S. 12: è consentita la ristrutturazione edilizia per l'edificio indicato con il n. 1, con la possibilità di recuperare l'attuale androne carraio a locali di abitazione o di servizio (box, deposito) alla residenza (totale mq 115);
 - Scheda Ambito 35 - U.S. 30: correzione di errore materiale con spostamento dell'intervento previsto dall'edificio 2 all'edificio 1 e modifiche alle prescrizioni previste per i due edifici;
 - Art. 2-17, punto 1: è aggiunta una specificazione relativa alle recinzioni poste al di sopra dei muri di sostegno nel rispetto delle prescrizioni delle norme sull'altezza dei muri di sostegno (mt 2,50) e delle recinzioni (mt 2);
 - Art. 3.10.1, alla lettera a2): è aggiunto "*e relative pertinenze*";
 - Art. 3.10.3: con riferimento all'area E2 è aggiunta la possibilità "*di Ristrutturazione*";

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 43/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 09/02/2003;

visto il parere favorevole condizionato, datato 18/12/2002, reso ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19/85, da parte della Regione Piemonte - Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione - Settore Progettazione Interventi Geologico-Tecnici e Sismico;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 09/01/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte alcune osservazioni, con le quali:

- con riferimento alle modificazioni apportate all'offerta di aree per servizi ex art.21 L.R. n. 56/77, si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali", in quanto con una precedente Variante parziale al P.R.G.C. era stata già introdotta un'area a parcheggio pubblico in località Monte Benedetto, avente una superficie di mq 500, della quale non si è tenuto conto nella redazione della IV[^] Variante; si ricorda che, nel caso in cui l'incremento complessivo delle aree per servizi pubblici dovesse superare gli 0,5 mq/abitante, la Variante

è da considerarsi "strutturale", secondo quanto definito dal comma 4 dell'art. 17, L.R. n. 56/77;

- si rileva che il progetto definitivo della Variante dovrà recepire il parere della Regione Piemonte - Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione - Settore Progettazione Interventi Geologico-Tecnici e Sismici, datato 18/12/2002, il quale prescrive che *"vengano approfondite le problematiche relative alle eventuali interferenze al deflusso delle acque e alle modifiche della capacità d'invaso derivante dalle opere di previsione lungo la S.S. n. 24 e gli interventi di difesa da porre eventualmente in atto"*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare** ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della IV^ Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Villar Focchiardo, adottato con deliberazione C.C. n. 43 del 18/12/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Villar Focchiardo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba